



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

La gestione dei cancerogeni: dalla classificazione della sostanza alla sorveglianza sanitaria

Ilaria Malerba – Alfonso Gelormini
Area Igiene Industriale

Milano, 06 giugno 2019

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA: SALUTE E IGIENE DEL LAVORO

"Questo workshop vuole rappresentare un momento di discussione tra tutti gli attori coinvolti"
(Associazione Ambiente Lavoro)

Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni: IL PUNTO DI PARTENZA

Art. 234 (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza **cancerogena di categoria 1A o 1B** di cui all'allegato I del regolamento 1272/2008 (CLP)
«È cancerogena una sostanza o una miscela di sostanze che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza. Le sostanze che hanno causato l'insorgenza di tumori benigni o maligni nel corso di studi sperimentali correttamente eseguiti su animali sono anche considerate cancerogene presunte o sospette per l'uomo, a meno che non sia chiaramente dimostrato che il meccanismo della formazione del tumore non è rilevante per l'uomo»;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati **all'Allegato XLII** del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

b) agente mutageno:

1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come **agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B** di cui all'allegato I del regolamento 1272/2008 (CLP):

«Questa classe di pericolo riguarda principalmente le sostanze che possono causare mutazioni nelle cellule germinali umane trasmissibili alla progenie. Tuttavia, per la classificazione delle sostanze e delle miscele in questa classe di pericolo sono presi in considerazione anche i risultati dei test di mutagenicità o genotossicità in vitro e su cellule somatiche di mammiferi in vivo.»

Direttiva (UE) 2004/37/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

Considerazioni

- Osservanza delle prescrizioni minime a garantire un maggior livello di salute e sicurezza
- Promuovere il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro
- **Un livello uniforme di protezione dei rischi derivanti dagli agenti cancerogeni e mutageni**
- Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
- Protezione dei lavoratori nei confronti dei preparati contenenti uno o più agenti cancerogeni o mutageni
- **Vie di assorbimento, compresa la cutanea**
- **Definire/contribuire a definire valori limiti, elementi importanti del regime di protezione al fine di limitare l'esposizione**
- Principio di precauzione
- Lavoratori a rischio particolarmente sensibili

Evoluzione Normativa europea (segue)

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019

Considerazioni

- Valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. In tale contesto è essenziale tenere conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze
- **Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni o mutageni non vengono eliminati i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio residuo)**
- I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori limite che non devono essere superati.
- **Elementi di conoscenza scientifici e tecnici per le consultazioni e decisioni.**
- **Valorizzazione comitati (Tecnico-Scientifici, Associativi, Interdisciplinari, ecc.)**
- **Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione (procedimento di lavorazione)**
- **Emissioni di gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione spontanea (procedimento di lavorazione)**
- Principio di sussidiarietà e di proporzionalità

Evoluzione Normativa europea (segue)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE

Considerazioni

- Il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della loro salute e della sicurezza sul lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, *indipendentemente dalla durata dell'occupazione o dell'esposizione*
- Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire, *in stretta cooperazione con le parti sociali*, valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi. ***Inoltre la direttiva 2004/37/CE non impedisce agli Stati membri di applicare ulteriori misure, quali il valore limite biologico***
- *I valori limite dovrebbero essere riesaminati periodicamente in conformità del principio di precauzione e del principio di protezione dei lavoratori, nonché alla luce di solidi dati scientifici e tecnici disponibili in materia di agenti cancerogeni e mutageni.* ***Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro***

Evoluzione Normativa europea (segue)


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE

Considerazioni


- **Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. La direttiva contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell'ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE**
- **Le informazioni relative al rischio residuo sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni e *dovrebbero essere rese disponibili al pubblico a livello di Unione***
- ***Alla luce dei dati scientifici, è inoltre necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile***
- **Approfondimenti singole sostanze con proposte di valori limite**

Modifiche Direttiva CMD


I



II



III



Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

**LA GESTIONE DEI CANCEROGENI:
CLASSIFICAZIONE, VALUTAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE E ASPETTI NORMATIVI**



**VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RICADUTE
SULLA NORMATIVA SOCIALE DI SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
(Titolo IX, Capi I e II, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).**

CLP - Reg.(CE) n. 1272/2008

Articolo 36

Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze

1. Una sostanza che corrisponde ai criteri di cui all'allegato I per quanto segue è di norma oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate secondo l'articolo 37:

a) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 (allegato I, punto 3.4);

b) mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.5);

c) cancerogenicità, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.6);

d) tossicità per la riproduzione, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.7).

L'impatto della C&L: il caso della formaldeide

Registry of CLH intentions until outcome

The registry of classification and labelling (CLH) intentions until outcome lists the intentions and proposals received by ECHA for a new or revised harmonised classification and labelling of a substance. The proposals are submitted by Member State competent authorities, manufacturers, importers or downstream users.

Interested parties can follow the progress of a proposal through the CLH process, from the notification of the intention to the adoption of the opinion of the Committee for Risk Assessment (RAC). The advance notice enables interested parties to plan and prepare for commenting later on.

Anyone with relevant information on the identity or hazard properties of a substance is encouraged to provide this information to the dossier submitter during the early stages of the process, or at the latest during the public consultation.

Where an opinion has been adopted by RAC, the status is indicated as 'Opinion Adopted'.

Note: The classification tables for those substances that have been reviewed are listed in the 'Corrigenda to the RAC opinions' document.

SEE ALSO

- [Corrigenda to the RAC opinions \[EN\]](#) [PDF]
- [Harmonised classification and labelling](#)
- [Harmonised classification and labelling public consultations](#)
- [Committee for Risk Assessment](#)
- [Support on submission of CLH dossiers](#)

[See a problem or have a question?](#)

Last updated 28 maggio 2019. Database contains 541 unique substances/entries.

[Filter the list](#)

Pagina 1 di 12 50 Items per Page Mostra 1 - 50 di 569 risultati. -- Primo Precedente Successivo Ultimo --

Substance name	EC / List no	CAS no	Status	Submitter	Regulatory programme	Latest update	
(R)-p-mentha-1,8-diene	227-813-5	5989-27-5; 68606-81-5	Opinion Adopted	Netherlands	<ul style="list-style-type: none">Chemical registered under REACHActive substance in Plant Protection Products	28/05/2019	🔍
(RS)-1-(1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl]pyrazol-5-yloxy)ethyl methyl carbonate; tolpyralate	701-225-3	1101132-67-5	Opinion Adopted	United Kingdom	Active substance in Plant Protection Products	28/05/2019	🔍
1,2,4-triazole	206-022-9	288-88-0	Opinion Adopted	Belgium	Chemical registered under REACH	28/05/2019	🔍
1,4-dioxane	204-661-8	123-91-1	Opinion Adopted	Netherlands	Chemical registered under REACH	28/05/2019	🔍
3-methylpyrazole	215-925-7	1453-58-3	Opinion Development	Belgium	Chemical registered under REACH	28/05/2019	🔍
Benzyl salicylate	204-262-9	118-58-1	Opinion Adopted	Germany	Chemical registered under REACH	28/05/2019	🔍
mancozeb (ISO); manganese	616-995-5	8018-01-7	Opinion Adopted	United Kingdom	Active substance in Plant Protection Products	28/05/2019	🔍

<https://echa.europa.eu/it/registry-of-clh-intentions-until-outcome>

L'impatto della C&L: il caso della formaldeide (segue)

Formaldehyde

EC / List no: 200-001-8 CAS no: 50-00-0

CLP Annex VI Index number	605-001-00-5
Further substance information	
Status	Opinion Adopted
Date of intention	10/06/2008
Expected date of submission	30/09/2010
Submitted for accordance check	30/09/2010
Final submission date	28/09/2011
Withdrawal date	
Legal deadline for opinion adoption	30/04/2013

✓ È fondamentale saper **leggere e interpretare tutte le fonti di informazioni** sugli agenti chimici utilizzati;

✓ È fondamentale monitorare il **RoI – Registro delle Intenzioni** del REACH

<https://echa.europa.eu/registry-of-intentions>

Proposed harmonised classification by the dossier submitter

- Acute Tox. 3, H311
- Acute Tox. 3, H331
- Skin Corr. 1B, H314
- Skin Sens. 1, H317
- Muta. 2, H341
- Carc. 1A, H350

Proposed specific concentration limits by the dossier submitter

SCL:
SCL:
Skin Corr. 1B: C ≥ 25 %
Skin Irrit. 2: 5 % ≤ C < 25 %
Eye Irrit. 2: 5 % ≤ C < 25 %
STOT SE 3: C ≥ 5 %
Skin Sens. 1: C ≥ 0

Da rischio chimico a cancerogeno

La formaldeide **prima** era:

- Corrosivo
- Sensibilizzante
- «Tossico» (Acute Tox 3)
- Mutageno, cat. 2
- **Cancerogeno, cat. 2**



**= AGENTE CHIMICO
PERICOLOSO**

Titolo IX, Capo I

La formaldeide **ora** è:

- Corrosivo
- Sensibilizzante
- «Tossico» (Acute Tox 3)
- Mutageno, cat. 2
- **Cancerogeno, cat. 1B**



**= AGENTE CHIMICO
CANCEROGENO**

Titolo IX, Capo II

Protezione da agenti chimici pericolosi

- Valutazione dei Rischi
- Aggiornamento periodico della VdR e, cmq, in caso di «notevoli mutamenti» o in base ai risultati della SS

- Proprietà pericolose
- Informazioni su Salute e Sicurezza sulla base SDS
- Livello, modo, durata dell'esposizione
- **VLE**
- Effetti delle misure di **PREVENZIONE** e **PROTEZIONE** adottate
- Conclusioni della **SORVEGLIANZA SANITARIA**

- Misure di Protezione
Prevenzione

- Eliminare il rischio tramite la **sostituzione** con altri agenti che non sono o sono meno pericolosi.
- Se non è possibile, ridurre il rischio tramite:
 - a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati;
 - b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
 - c) misure di protezione individuali
 - d) **sorveglianza sanitaria** dei lavoratori.
- Periodicamente, **misurazione** degli agenti che possono presentare un rischio per la salute.
- Controllo impianti, apparecchi e macchinari.
- Procedure di intervento in caso di **emergenza** + esercitazioni + sistemi di allarme

Protezione da agenti chimici pericolosi (segue)

➤ Misure di Prevenzione



- progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione
- fornitura di attrezzature idonee e relative procedure di manutenzione
- **riduzione** al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere **esposti**
- riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione
- misure igieniche adeguate
- riduzione al minimo della quantità di agenti presenti
- metodi di lavoro appropriati (incl. sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti)

➤ Informazione e Formazione

➤ Sorveglianza Sanitaria + Istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio



- Prima di adibire il lavoratore alla mansione
- Periodicamente (di norma 1 volta/anno)
- Alla cessazione del rapporto di lavoro

Protezione da agenti cancerogeni

- DL **evita o riduce** l'utilizzazione di agenti cancerogeni/mutageni →
 - **Sostituzione**, se tecnicamente possibile
 - Se no: **sistema chiuso**, se tecnicamente possibile
 - Se no: **esposizione al più basso valore** tecnicamente possibile

- Valutazione dei Rischi →
 - Caratteristiche delle lavorazioni
 - Durata e frequenza delle lavorazioni
 - Quantitativi
 - Concentrazione
 - Capacità di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento
- Aggiornamento **ogni 3 anni** della VdR e, cmq, in caso di «notevoli mutamenti»

- DVR →
 - Riportare le attività lavorative con presenza di ag. canc./mutag. con indicazione del motivo per cui sono impiegati
 - Quantità (inclusi impurità e sottoprodotti)
 - N° di lavoratori esposti o potenzialmente esposti
 - Misure di prevenzione/protezione adottate; DPI
 - Indagini svolte per la sostituzione

Protezione da agenti cancerogeni (segue)

- Informazione e Formazione (frequenza almeno quinquennale)
- Impianti, contenitori e imballaggi etichettati
- Gestione dell'esposizione non prevedibile
+ Operazioni lavorative particolari (manutenzione)

➤ Sorveglianza Sanitaria

- Prima di adibire il lavoratore alla mansione
- Periodicamente (di norma 1 volta/anno)
- Alla cessazione del rapporto di lavoro

+ Istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio

- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, invio della cartella all'ISPESL insieme alle annotazioni individuali riportate sul Registro; copia al lavoratore

+ **Registro degli Esposti**
(DM 155/2007)

- Copia ad ISPESL e comunicazione ogni 3 anni delle variazioni; conservato fino alla cessazione del rapporto di lavoro; in caso di cessazione dell'attività inviato ad ISPESL e copia all'Organo di vigilanza


La valutazione dell'esposizione



La valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni deve essere effettuata **preventivamente** all'avvio di un progetto di un nuovo impianto o di una ristrutturazione, al fine di attuare le misure di prevenzione a tutela dei lavoratori professionalmente esposti.


Nel caso di **cancerogeni ubiquitari** si potrà far riferimento, ai fini della valutazione dell'esposizione professionale, alle conoscenze in tema di esposizione della **popolazione generale**.

Inoltre, occorre ricordare che per alcune sostanze per le quali sono noti effetti cancerogeni e mutageni, **il Regolamento REACH prevede specifiche procedure di restrizione e di autorizzazione.**



Methodology for the Derivation of Occupational Exposure Limits

Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL)




Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

**LA GESTIONE DEI CANCEROGENI:
SORVEGLIANZA SANITARIA E
ADEMPIMENTI NORMATIVI**

Esposizione / Non esposizione (Rischio / Non Rischio): Sorveglianza Sanitaria

NO

SI



Lavoratori esposti / potenzialmente esposti

Si possono considerare come:

- ✓ **lavoratori POTENZIALMENTE ESPOSTI** coloro che sono sottoposti a valori di esposizione superiori a quelli della popolazione generale SOLO per eventi imprevedibili e non sistematici;
- ✓ **lavoratori ESPOSTI** coloro possono essere sottoposti a valori di esposizione che potrebbero risultare superiori a quelli della popolazione generale (*).

In sostanza il discrimine è costituito essenzialmente dalla “**prevedibilità**” dell’esposizione in base a quanto previsto dalla mansione (cfr. esposizione ad amianto).

*Quindi si possono considerare **di minimo** come **LAVORATORI NON ESPOSTI** i lavoratori **sottoposti a valori di esposizione inferiori a quelli definiti per la popolazione generale** e i sicuramente **esclusi da quella precisa lavorazione** (*).*

... ricordiamo che il **numero** dei lavori esposti e potenzialmente esposti deve essere inserito nel DVR.

(*) Fonte: Linea Guida Coordinamento delle Regioni 2002: «Protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni.»

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Art. 233 Campo di applicazione

Art. 234 Definizioni (Canc. 1A e 1B e Allegato XLII; Mut 1A e 1B)

Art 235 Sostituzione e riduzione

Art 236 Valutazione del Rischio

Art 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione del rischio all'art. 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati

Art.243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie

I lavoratori di cui all'Art. 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportato per ciascuno di essi l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'[articolo 242](#), provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio

Registro degli esposti: NOVITÀ NORMATIVE


- Con l'entrata in vigore del Decreto Interministeriale 183/2016 recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), **dal 12 ottobre 2017 la tenuta del registro è informatizzata e la trasmissione è esclusivamente per via telematica.**
- La trasmissione dei dati deve avvenire tramite sistemi informatizzati resi disponibili dagli enti destinatari (art. 4 D. 183/2016).
- Il D. 183/2016 **modifica le sole modalità di tenuta e trasmissione del registro.**
- Le **informazioni contenute nel registro e le tempistiche di trasmissione dati rimangono inalterate.**

Trasmissione informatizzata dei dati

- INAIL ha predisposto un'applicazione web denominata **SIRDEWEB** per l'inserimento, la tenuta e la trasmissione dei dati del Registro «on-line», emanando una circolare specifica (n. 43/2017) sulle nuove modalità telematiche di istituzione e aggiornamento del registro di esposizione.
- Le nuove modalità di tenuta e trasmissione esclusivamente «on-line» sono al momento indirizzate alle **sole aziende titolari di posizione assicurativa INAIL**.
- Per le aziende non assicurate INAIL la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dmil@postacert.inail.it e contestualmente alla PEC della ASL competente territorialmente sulla base dell'unità produttiva.
- I dati inviati in modalità cartacea prima del 12 ottobre 2017 e quelli ricevuti tramite PEC verranno resi disponibili nella nuova applicazione web entro il mese di aprile 2018.

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

LA GESTIONE DEI CANCEROGENI: considerazioni conclusive



OGNI DECISIONE VA MOTIVATA E DOCUMENTATA

PROGRAMMAZIONE INTERVENTO MEDICO


```
graph TD; A[PROGRAMMAZIONE INTERVENTO MEDICO] --> B[PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE]; A --> C[PROGRAMMA DI CONFERMA DELL'ESPOSIZIONE: INDICATORI BIOLOGICI]; A --> D[PROGRAMMA DI CONTROLLO SANITARIO];
```

**PROGRAMMAZIONE
DEL CONTROLLO
DELL'ESPOSIZIONE**

**PROGRAMMA DI CONFERMA
DELL'ESPOSIZIONE:
INDICATORI BIOLOGICI**

**PROGRAMMA DI
CONTROLLO
SANITARIO**

Aspetti Preventivi



- ★ **TECNICO/IMPIANTISTICO**
- **PROCEDURE**
- ◆ ORGANIZZAZIONE LAVORO
- **DPI**
- **CONTROLLO SANITARIO**

ASPETTI GENERALI

- L'evoluzione della normativa europea, anche per gli aspetti legati alla «sicurezza e classificazione prodotto» e «tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro», risponde sempre di più alla necessità di una **gestione coordinata di temi che riguardano diverse professionalità e conoscenze** sia tecnico che scientifiche
- **Più professionalità** hanno necessità di integrarsi, confrontarsi, collaborare, condividere le loro conoscenze e suggerire soluzioni al fine di rendere organiche e quindi praticabili e attuabili le normative che si stanno e si andranno a sviluppare

ATTUAZIONE OPERATIVA

- Applicazione del Capo I e Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- «La **presenza in un ambiente di lavoro**» **non** è sempre sinonimo di «**lavoratore esposto**»
- **Coinvolgimento del medico competente e trasmissione delle informazioni** per la valutazione del rischio e dell'esposizione (SdS e CLP) al fine di, nel caso in cui si evidenzi un rischio per la salute, definire un protocollo sanitario che valorizzi anche gli aspetti preventivi integrati attraverso l'utilizzo di metodologie disponibili
- Perseguire l'**obiettivo** definito **di «prevenzione»**: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno



GRAZIE PER L'ATTENZIONE